



Tutela legale.  
Vivi pienamente.

VERA  Assicurazioni  
GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI

# RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE ED EXTRA CONTRATTUALE. RISARCIMENTO DEL DANNO.

La responsabilità civile si distingue in contrattuale ed extracontrattuale a seconda della fonte dell'obbligo violato.

## **AVVERTENZE LEGALI:**

Questa guida fornisce indicazioni di natura generale senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce la consulenza legale sul caso specifico da parte di un professionista qualificato. Le informazioni in essa contenute sono aggiornate alla data di pubblicazione. ARAG SE Italia monitora costantemente le evoluzioni normative della materia di riferimento impegnandosi ad un pronto adeguamento; ciononostante alcune informazioni potrebbero risultare non aggiornate. In nessun caso ARAG SE Italia può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo effettuato. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

# INDICE

Responsabilità contrattuale	3
Responsabilità extracontrattuale	3
Differenze tra le due forme di responsabilità	4
• Valutazione e risarcimento del danno	
• Onere della prova	
• Mora del debitore	
• Prescrizione	
• Capacità di agire e imputabilità	
Responsabilità precontrattuale	5



## RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

La responsabilità contrattuale è conseguenza dall'inadempimento di un'obbligazione preesistente (art. 1218 Codice Civile). La parte di un contratto che non esegua correttamente la prestazione dovuta è, infatti, tenuta a risarcire i danni patiti dall'altra parte, anche se il fatto non costituisce un illecito.

- L'obbligazione può nascere, oltre che da un contratto, anche dalle altre fonti indicate dall'art. 1173 del Codice Civile, ai sensi del quale *"Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico"*.

Casi tipici di responsabilità contrattuale sono il mancato pagamento di un acquisto o di un canone di locazione.



## RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE

Si ha responsabilità extracontrattuale quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto. La norma di riferimento è l'art. 2043 del Codice Civile in base al quale *"qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Al contrario di quella contrattuale, la responsabilità extracontrattuale non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le parti ma nasce dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato.

Esempi di responsabilità extracontrattuale sono i danni conseguenti un sinistro stradale o provocati da un medico dipendente di una Struttura sanitaria, laddove il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il paziente e la Struttura

L'ordinamento riconosce anche ipotesi di responsabilità extracontrattuale c.d. "oggettiva", che prescindono dal requisito della colpevolezza. In tali casi il danneggiante risponde, quindi, del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta.

Tra i principali casi di responsabilità oggettiva possiamo ricordare la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 Codice Civile), per danni cagionati da animali (art. 2052 Codice Civile) e dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte per i danni cagionati dai minori (art. 2048 Codice Civile).



## DIFFERENZE PIÙ RILEVANTI TRA LE DUE FORME DI RESPONSABILITÀ

### Valutazione e risarcimento del danno.

Responsabilità civile contrattuale:

- salvo che l'inadempimento o il ritardo abbiano natura dolosa, sono risarcibili solo i danni che si potevano prevedere al momento in cui si è stipulato il contratto (art. 1225 Codice Civile). Il risarcimento deve comprendere sia il lucro cessante che il danno emergente, ossia i pregiudizi subiti dal danneggiato ed il suo mancato guadagno, quando siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento.

Responsabilità extracontrattuale:

- devono essere risarciti tutti i danni subiti dal danneggiato, siano essi prevedibili o non prevedibili (art. 2056 Codice Civile).

### L'onere della prova a carico del danneggiato.

Responsabilità extracontrattuale:

- per ottenere il risarcimento il soggetto danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, compresi la colpa o l'eventuale dolo del danneggiato, la perdita subita ed il nesso causale tra la condotta dell'autore dell'illecito ed il danno patito.

Responsabilità contrattuale:

- si ha un'inversione dell'onere della prova per cui il creditore dovrà provare esclusivamente l'esistenza dell'inadempimento e del danno patito mentre il debitore, per liberarsi da ogni responsabilità, dovrà dimostrare l'assenza di colpa, ossia che l'impossibilità ad adempiere è derivata da causa a lui non imputabile (art. 1218 Codice Civile).

### La mora del debitore (art. 1219 Codice Civile).

Per l'ipotesi in cui la prestazione dovuta al creditore venga eseguita in ritardo:

- nella responsabilità contrattuale l'istituto della mora non opera mai automaticamente ma solo a seguito di una intimazione scritta, potendosi configurare un certo grado di tolleranza del creditore (c.d. *mora ex persona*);
- in quella extracontrattuale opera invece in automatico, al semplice verificarsi del ritardo, non essendo tollerato alcun ritardo (c.d. *mora ex re*).

### La prescrizione.

Responsabilità extracontrattuale (art. 2947 Codice Civile):

- il diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale si prescrive nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ulteriormente ridotto a due anni per i danni da circolazione di veicoli.

Responsabilità contrattuale (art. 2946 Codice Civile):

- è soggetta al termine prescrizione ordinario di dieci anni, salvo termini più brevi espressamente previsti dagli articoli 2949 Codice Civile e ss. per alcuni tipi di contratti.

### Capacità di agire ed imputabilità.

Responsabilità extracontrattuale:

- è imputabile chiunque abbia la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. Risponde dell'illecito anche chi si sia posto colposamente in condizione di incapacità attraverso l'assunzione, ad esempio, di droga o alcol.

Responsabilità contrattuale:

- ai fini della imputabilità è necessaria la capacità di agire e di stipulare contratti e compiere atti giuridici.

I contratti conclusi da un soggetto incapace di agire perché minorenni o un interdetto sono annullabili, al pari degli atti compiuti da chi è incapace di intendere o di volere.

<b>Responsabilità contrattuale (art. 1218 Codice Civile)</b>	<b>Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 Codice Civile)</b>
Sono risarcibili solo i danni prevedibili (art. 1225 Codice Civile)	Sono risarcibili tutti i danni subiti dal danneggiato (art. 2056 Codice Civile)
Inversione dell'onere della prova (art. 1218 Codice Civile)	Il danneggiato deve provare tutti i fatti costitutivi del fatto illecito
Mora ex persona	Mora ex re
Prescrizione decennale (art. 2946 Codice Civile)	Prescrizione quinquennale (art. 2947 Codice Civile)
Capacità di agire	Capacità di intendere e di volere



## LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

Il legislatore ha inteso tutelare le parti anche nella fase preliminare alla stipulazione del contratto, imponendo loro di osservare durante le trattative una serie di obblighi, fra i quali quello di chiarezza, di segreto e di informazione.

Tale tipo di responsabilità, denominata precontrattuale, sanziona nello specifico la violazione del dovere di buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto (art. 1337 Codice Civile), nonché il comportamento della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne dà notizia all'altra parte (art. 1338 Codice Civile).

## QUANDO SERVE E PERCHÈ È UTILE LA TUTELA LEGALE

Vediamo alcuni esempi concreti che possiamo fare per comprendere quando può esserci utile avere una polizza di responsabilità del capofamiglia estesa a tutto il nucleo familiare:

- un figlio che rompe accidentalmente un lampadario a casa di amici;
- un graffio alla macchina provocato dalla bicicletta di un minorenne;
- un vaso che cadendo dalla finestra o dal balcone rovina il tettuccio di una macchina parcheggiata;
- un rubinetto lasciato aperto o un guasto all'impianto idrico che provoca una perdita d'acqua con conseguente danno all'appartamento del piano di sotto.

Da questi brevi esempi di vita quotidiana è facile capire che la protezione assicurativa della polizza del capofamiglia è di fatto estesa a tutti i fatti accidentali che possono accadere nella vita privata e copre tutto il nucleo familiare compresi i nostri animali domestici.

In tutti questi casi è altrettanto importante avere anche una polizza di **Tutela Legale** nel caso in cui fossimo noi a subire i danni sopra descritti o nei casi in cui oltre ai danni materiali a cose si verificano anche danni fisici a persone con possibili conseguenze di carattere penale.